



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E SOSTEGNO ALLA RICERCA

Responsabile di settore Lorenzo BACCI

Incarico: DELIBERA GIUNTA REG. n. 99 del 15-02-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5403 - Data adozione: 31/03/2021

Oggetto: POR FESR 2014-2020. Azione 1.1.5.a3. Bando FAR FAS 2014 - Disposizioni temporanee per il contenimento dei danni economici causati dall'emergenza Covid-19: disposizioni sulle spese di diffusione e trasferimento dei risultati di progetto e sulle spese di trasferta e missione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/04/2021

Numero interno di proposta: 2021AD005772

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale n. 20 del 27/04/2009, “Disposizioni in materia di ricerca e innovazione”, che favorisce la diffusione e il progresso della conoscenza e della ricerca, nonché il trasferimento della ricerca per lo sviluppo sostenibile e la competitività del sistema produttivo regionale;

VISTA la legge regionale n. 35 del 20/03/2000, avente ad oggetto “Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive”;

VISTA la legge regionale n. 71 del 12/12/2017 avente ad oggetto “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese” che ha abrogato la succitata legge n. 35/2000;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15/03/2017 che, nell’ambito del Progetto regionale n. 14 “Ricerca, sviluppo e innovazione” prevede il Bando FAR FAS 2014 di cui al decreto dirigenziale n. 4421 del 02/10/2014 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. n. 18 del 17/03/2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale sono state assunte misure che, fra l’altro, mirano a garantire maggiore semplificazione delle procedure amministrative;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 421 del 30/03/2020 “Interventi urgenti per il contenimento dei danni economici causati dall’emergenza COVID-19: misure a favore di beneficiari, pubblici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali” che, nell’ambito degli interventi urgenti per il contenimento dei danni economici causati dall’emergenza COVID 19, prevede alcune misure in favore dei beneficiari toscani, pubblici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 6404 del 30/04/2020 recante “Interventi urgenti per il contenimento dei danni economici causati dall'emergenza COVID 19 subiti dai beneficiari toscani (pubblici e privati) di contributi a valere sullo scorrimento POR FESR 2014-2020 del Bando FAR FAS 2014”, il quale stabilisce con riferimento al Bando FAR FAS 2014 , in ottemperanza e ad integrazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 421 del 30/03/2020, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020, disposizioni temporanee anche in deroga a quanto stabilito dal bando stesso;

VISTA la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 511 del 14 aprile 2020 con la quale - ad integrazione della citata delibera n. 421/2020 - sono state definite “Ulteriori disposizioni temporanee per il contenimento dei danni economici causati dall'emergenza COVID-19:

misure a favore di beneficiari, pubblici e privati, dei contributi regionali compresi nell'ambito di applicazione della L.R. n. 71/2017" con riferimento allo stato d'emergenza, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, allora stabilito fino al 31 luglio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 che proroga al 15 ottobre 2020 lo stato d'emergenza epidemiologica;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1243 del 15 settembre 2020 recante: "Proroga delle disposizioni adottate a favore dei beneficiari delle agevolazioni regionali per il contenimento dei danni economici causati dall'emergenza COVID-19" che, tra l'altro, stabilisce che le previsioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 511 del 14 aprile 2020 siano prorogate al 15 ottobre 2020, ed il termine del 31 luglio 2020 in essa indicato è rideterminato in tal senso;

DATO ATTO che la suddetta deliberazione n. 1243/2020 precisa che "in caso di ulteriori proroghe dello stato di emergenza ed in presenza di provvedimenti nazionali di rideterminazione della predetta scadenza, tutti i riferimenti alla data del 15 ottobre 2020 di cui alla deliberazione n. 511/2020 ed al punto punto 1, lettera e) iii della deliberazione n. 421/2020 si intendono automaticamente rideterminati, senza procedere ad ulteriore atto di Giunta";

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" con la quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, e quindi anche regionale, e la conseguente opportunità di prorogare misure di contenimento rivolte a particolari ambiti di attività agevolate dagli interventi regionali tali da non ridurne l'efficacia e comunque idonee a garantire il perseguimento della loro finalità e garantendo comunque gli obiettivi di spesa fissati dalle disposizioni sui Programmi comunitari e dagli stessi indirizzi di cui alla delibera G.R. n.286 del 9.3.2020 "POR FESR 2014-2020. Ulteriori indirizzi per l'accelerazione della spesa";

RICHIAMATA, in particolare, l'Azione 1.1.5.a3 del POR FESR 2014-2020 denominata "Aiuti agli Investimenti R&SI - Accordo di Programma MIUR-Regione Toscana" con la quale si finanzia lo scorrimento del Bando FAR FAS 2014 di cui al decreto 4421 del 02/10/2014 e s.m.i.;

PRESO ATTO, nello specifico, che le misure restrittive adottate in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 stanno causando un impatto particolarmente negativo sulle attività di diffusione e disseminazione dei progetti finanziati sul Bando FAR FAS 2014, impedendo la partecipazione dei ricercatori agli eventi e ai convegni in presenza;

VISTO che il Bando FAR FAS 2014 stabilisce, la possibilità di effettuare, tra le altre, le seguenti tipologie varianti finanziarie :

- VAR 1: Variazione finanziaria nella misura massima del 10%: max 1 istanza in chiusura di progetto, da effettuare entro l'ultimo mese di realizzazione dello stesso;
- VAR 2: Variazione finanziaria nella misura massima del 30%: max 1 istanza durante il periodo di realizzazione del progetto;

CONSIDERATO opportuno, alla luce della ridotta mobilità dei ricercatori provocata dalla pandemia e dalle misure restrittive adottate in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, consentire ai partenariati di richiedere per le sole macrovoci di spesa "Spese per la diffusione ed il trasferimento dei risultati del progetto" (art. 11 lettera f) e "Spese di trasferta e missioni" (art. 11, lettera g) le varianti VAR 1 e VAR 2 senza dover rispettare in diminuzione il limite del 10% per la VAR 1 e del 30% per la VAR 2, consentendo anche che le due voci possano essere azzerate, in modo da spostare i costi su voci di spesa rendicontabili;

RITENUTO altresì opportuno applicare la precedente norma ai progetti del Bando FAR FAS 2014 che fossero in corso di realizzazione alla data del 23 febbraio 2020 e fino al 30 aprile 2021, purché sia mantenuto fermo l'obiettivo del progetto in relazione al quale è stato concesso l'aiuto;

RITENUTO di precisare che il riferimento alla data del 30 aprile 2021 trae origine dalla citata delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 e che tale data potrà essere automaticamente ridefinita in caso di eventuali successivi provvedimenti nazionali di rideterminazione della predetta scadenza;

DECRETA

1. di approvare, per le ragioni dettagliate in narrativa, nell'ambito delle disposizioni temporanee per il contenimento dei danni economici causati dall'emergenza COVID-19, con riferimento al "Bando FAR FAS 2014" di cui al Decreto n. 4421 del 02/10/2014 e s.m.i., attualmente in fase di attuazione per lo scorrimento con risorse POR FESR 2014-2020 Azione 1.1.5.a3 e risorse regionali disposto con il Decreto n. 16658 del 08/10/2018, le seguenti disposizioni temporanee anche in deroga a quanto stabilito dal suddetto bando:
 - consentire ai partenariati di richiedere, per le sole macrovoci di spesa "Spese per la diffusione ed il trasferimento dei risultati del progetto" (art. 11 lettera f) e "Spese di trasferta e missioni" (art. 11, lettera g), le varianti VAR 1 e VAR 2 senza dover rispettare in diminuzione il limite del 10% per la VAR 1 e del 30% per la VAR 2, consentendo anche che le due voci possano essere azzerate, in modo da spostare i costi su voci di spesa rendicontabili;
2. di stabilire che la norma di cui al punto 1 si applica ai progetti che fossero in corso di realizzazione alla data del 23 febbraio 2020 e fino al 30 aprile 2021, purché sia mantenuto fermo l'obiettivo del progetto in relazione al quale è stato concesso l'aiuto;
3. di stabilire che il riferimento alla data del 30 aprile 2021 trae origine dalla citata delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 e che tale data potrà essere automaticamente ridefinita in caso di eventuali successivi provvedimenti nazionali di rideterminazione della predetta scadenza.

IL DIRIGENTE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

CERTIFICAZIONE